

# AMIANTO: RISCHI E PREVENZIONE

Marco Nardini

*Analisi dei rischi legati al minerale largamente utilizzato in edilizia e indicazioni sulle procedure da adottare per la messa in opera di interventi di controllo o di bonifica.*

**L'** amianto o asbesto è un silicato a natura finemente fibrosa. Sotto il nome di amianto sono compresi per legge sei diversi minerali. Quelli più utilizzati in edilizia sono stati il crisotilo (amianto bianco), la crocidolite (amianto blu) e la morite (amianto bruno).

Tale minerale è conosciuto fin dall'antichità per le sue caratteristiche di incombustibilità, isolamento al calore, fonoassorbimento, flessibilità, inattaccabilità da parte degli acidi, filabilità ecc.

Nel corso del XX secolo, anche in relazione al basso costo, l'amianto ha trovato un largo impiego nell'edilizia.

In relazione al tipo di matrice in cui è inserita la fibra ed allo stato di conservazione del manufatto, il materiale contenente amianto viene definito

**Nel corso del XX secolo l'amianto ha trovato un largo impiego nell'edilizia**

**Il rischio di esposizione interessa tutte quelle persone che risiedono o frequentano ambienti in cui è presente l'amianto**

“compatto o friabile”. Il rischio di esposizione (sia lunga che bassa) a fibre d'amianto non interessa solo i lavoratori, ma anche tutte quelle persone che risiedono o frequentano ambienti in cui è presente l'amianto sotto forma di manufatti.

Le patologie collegate all'esposizione dell'amianto sono: l'asbestosi (fibrosi polmonare), patologia che tenderà a scomparire in quanto si manifesta solo alle alte esposizioni della lavorazione dell'amianto, ormai vietata in Italia; il carcinoma polmonare che compare anche per esposizioni minime e che si manifesta inoltre a distanza di 15/20 anni da quando termi-

**La prima cosa da fare in presenza di materiali contenenti amianto è la nomina di un responsabile per il controllo e la manutenzione**

na l'esposizione; il mesotelioma, tumore alla pleura, molto raro che può manifestarsi inoltre dopo 30/40 anni da un'esposizione anche a basse dosi.

La presenza di materiali contenenti l'amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti.

Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale.

Quando il materiale è in cattive condizioni o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone o di macchine, le correnti d'aria sono tutti elementi che possono causare il distacco di fibre di amianto scarsamente legate al resto del materiale.

Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel

quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza di materiali contenenti amianto. Pertanto la prima cosa da fare in presenza di materiali contenenti amianto è la nomina, da parte del proprietario delle aree, di un responsabile per il controllo e la manutenzione che dovrà procedere alla valutazione del rischio legato al potenziale rilascio di fibre nell'aria.

In particolare il responsabile per il programma di controllo e manutenzione assiste il proprietario per:

- la tenuta di idonea documentazione riportante l'ubicazione dei materiali contenenti amianto con la relativa segnalazione dei siti;
- l'informazione agli occupanti dell'edificio sui potenziali rischi e conseguenti comportamenti da seguire;
- la predisposizione di una specifica procedura di autorizzazione per interventi in aree o superfici con amianto e conservazione della documentazione relativa;

- la predisposizione di un programma periodico di ispezione da parte di personale esperto per valutare lo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto nel caso siano in opera materiali friabili;

- sovrintendere e vigilare su tutto quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare al p.4b dell'allegato al D.M. 06/09/94 (attività di manutenzione e custodia).

In relazione quindi ai risultati della valutazione, si dovranno mettere in opera degli interventi che possono essere di controllo (nel caso di materiale in buono stato) o di bonifica (nel caso di materiali in cattivo stato).


**In relazione ai risultati della valutazione, si dovranno mettere in opera degli interventi di controllo o di bonifica**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Nel caso in cui permanessero dei dubbi è bene informarsi presso enti ed organismi che operano nel campo della prevenzione.

Per quanto riguarda il protocollo relativo al rilevamento, alle analisi del rivestimento degli edifici, alla pianificazione e programmazione delle attività di fissaggio e rimozione dell'amianto, dobbiamo far riferimento al D.M. 06/09/94.

Tale programma implica: mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali stessi.



**D. Lgs. 277 del 15/08/1991**

“Attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori con i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art.7 legge 212 del 30/07/90”

**L. 257 del 27/03/1992**

“Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”

**L. 271 del 04/08/1993**

“Conversione in legge, con modificazione, del D.L. 05/06/93 n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori nel settore dell'amianto”

**D.P.R. 336 del 13/04/1994**

“Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”

**D.M. del 29/07/1994**

“Attuazione della direttiva CEE per il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art.27 della L. 146 del 22/02/1994”

**D.P.R. 08/08/1994**

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione dei piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

**D.M. del 06/09/1994**

“Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6 c.3 e dell'art.12 c.2 L. 257 del 27/03/1992 relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”

**D. Lgs. 114 del 17/03/1995**

“Attuazione della direttiva CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto”

**D.M. del 26/10/95**

Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili.

**D.M. del 14/05/1996**

“Normativa e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art.5 c.1, lettera f) della L. 257/92, recante norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto”

**D.M. del 12/02/1997**

“Criteri di omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto”

**D. Lgs. 05/02/1997**

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

**D.M. del 26/03/1998**

“Elenco contenente i nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi che hanno ottenuto l'omologazione”

**D.M. del 20/08/1999**

“Ampliamento alle normative di cui al D.M. 14/05/1996”

**D.M. del 25/10/1999**

“Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 22/1997”

**D. Lgs. 13/01/2003**

“Attuazione della direttiva 1999/31/CEE relativa alle discariche dei rifiuti”

**D.M. del 13/03/2003**

“Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”

**D.M. 101 del 18/03/2003**

“Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto”

**Ministero dell'Industria  
Circolare n.124976 del 17/2/93**

“Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9 commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto”

**Ministero della Sanità  
Circolare n. 7 del 12/04/95**

“Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994”